



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Numero 87 Del 12-07-2010

**Oggetto: SECONDO COMMA PIANO DI GESTIONE TENUTA BORBONE E MACCHIA LUCCHESE - ART. 28.5 COMMA 10: INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVAMENTE AI PROGETTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di luglio alle ore 16:10, nella sala delle adunanze dell'Ente-Parco nella Tenuta di San Rossore Viale delle Cascine – Pisa previa convocazione, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo.

Dei Signori Consiglieri di questo Ente:

<b>LUNARDI GIANCARLO</b>	<b>P</b>	<b>GALLETTI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>NORCI ELISABETTA</b>	<b>P</b>	<b>LOGLI MANRICO</b>	<b>A</b>
<b>ARRIGHETTI TERESA</b>	<b>P</b>	<b>BETTI DEGL'INNOCENTI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>BALDONI FRANCO</b>	<b>P</b>	<b>CAVALLINI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>DINI FERNANDO</b>	<b>A</b>	<b>COLLI CLAUDIO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor LUNARDI GIANCARLO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il DIRETTORE Ing. SERGIO PAGLIALUNGA.

Partecipa con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



**Immediatamente eseguibile** N



**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole

Data: 23-06-2010

Il Responsabile del servizio  
**PAGLIALUNGA SERGIO**



**PARERE REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità contabile per quanto concerne le attività demandate al servizio.

Il Responsabile della Ragioneria esprime parere Favorevole

Data: 23-06-2010

Il Responsabile del servizio  
**MONNI VITTORIO**



## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 16 della L.R. 16 marzo 1994, n. 24, "Istituzione degli Enti Parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi", che detta norme per il Piano di Gestione quale strumento di attuazione del Piano del Parco, ed individua nel Consiglio Direttivo dell'Ente il soggetto competente per l'adozione e l'approvazione di tale strumento;

VISTO il 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 27/04/2009, in particolare l'art. 28.5 comma 10, che recita:

1. "Ad integrazione di quanto disciplinato dal precedente comma, sono inoltre ammessi interventi di riqualificazione degli immobili consistenti in opere di adeguamento ambientale paesaggistico delle strutture esistenti, anche in attuazione delle disposizioni in materia di caratteristiche edilizie tradizionali, come definite nell'allegato G alle presenti norme, nonché per l'attuazione di progetti di risanamento acustico, per l'adeguamento delle insegne esistenti ai disposti tipologici disciplinati dal successivo comma 14, e per l'attuazione di soluzioni tipologiche, compositive o materiche tali da migliorare l'inserimento delle strutture costruite nel contesto ambientale dell'area protetta della Macchia Lucchese, quali:
  - l'eliminazione di sovrastrutture incongrue in metallo o muratura (quali ballatoi, parapetti, balaustre, altane, scale, comignoli, impianti e simili) presenti esternamente o in aggiunta al volume costruito ed eventualmente la loro ricomposizione nel volume principale;
  - la ricomposizione di verande e pergolati isolati o disarticolati dall'edificio principale in strutture poste in adiacenza all'edificio principale con configurazione planimetrica integrata allo stesso;
  - la demolizione di elementi costruiti in muratura e la ricostruzione in legno a vista;
  - la sostituzione di paramenti di facciata ed infissi incongrui con elementi di tipologia e aspetto tradizionale afferenti le tecnologie del legno;
  - l'implementazione delle dotazioni di alberature ed arbusti nonché delle sistemazioni a verde ed idro-permeabili nelle aree di contorno al costruito."

CONSIDERATO che sono sorti dubbi sulle tipologie di interventi ammessi dalla citata normativa per l'attuazione di progetti di risanamento acustico;

VISTA la relazione del Direttore di questo Ente Parco del 07/07/2010 e il parere reso su questa materia dal consulente legale dell'Ente Prof. Avv. Carmelo D'Antone, assunto al protocollo dell'Ente al n. 6740 del 05/07/2010;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.87 del 12-07-2010 ENTE PARCO REG.MIGLIARINO SAN ROSSORE  
MASSACIUCCOLI



RITENUTO di condividere l'interpretazione della norma nel senso indicato sia dall'Ing. Paglialunga che dall'Avv. D'Antone;

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa né accertamenti di entrata;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica del Direttore;

VISTI gli articoli 124 e 124 – 3° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

- presenti n. 8
- votanti n. 8
- a favore n. 8
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

#### DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Di ritenere che, per una corretta interpretazione delle Norme di attuazione del 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese, l'art. 28.5 comma 10, relativamente ai progetti di risanamento acustico, vada interpretato secondo la relazione del Direttore Ing. Paglialunga del 07/07/2010 e del parere reso dall'Avv. D'Antone, prot. 6740 del 05/07/2010, che si allegano rispettivamente sub lett. A) e lett. B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, a norma dell'art. 134 3° comma del decreto legislativo n. 267/00, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.





Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
LUNARDI GIANCARLO

IL DIRETTORE  
SERGIO PAGLIALUNGA

*Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto è PAGLIALUNGA SERGIO*

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.*

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario amministrativo certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-07-2010 al 05-08-2010, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì, 06-08-2010

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO  
VERGARI PATRIZIA

---

#### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-08-2010 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì, 17-08-2010

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO  
VERGARI PATRIZIA





**INTERPRETAZIONE DELL'ART. 28.5 COMMA 10 DELLE NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA TENUTA BORBONE E MACCHIA  
LUCCHESE  
Relazione**

Il comune di Viareggio vuole attuare un piano di risanamento acustico delle Marina di Torre del lago e della marina di Levante.

In questi anni, infatti, in tali aree si è registrato una presenza elevata di frequentatori e un utilizzo non sempre consono delle strutture commerciali presenti, che hanno prodotto un livello di rumorosità non ritenuto compatibile, da questo Ente, con la presenza di un'area protetta e con la presenza di SIC (Macchia Lucchese, Dune di Torre del lago e Selva Pisana). Il Piano acustico approvato dal Comune di Viareggio, con Valutazione di Incidenza di questo Ente Parco prevede nella zona interessata dalla presenza della viabilità (Viale Europa) e delle strutture commerciali una zona classificata di III classe, cui corrisponde una fascia circostante di II classe, mentre le zone boscate e degli arenili sono in I classe.

La legge acustica (sia nazionale che regionale) prevede che siano attuati dei piani di risanamento acustico, da parte dei comuni, per poter adeguare il livello delle emissioni sonori presenti nel territorio comunale ai limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica.

I fenomeni che si sono manifestati alle due marine sono stati del tutto imprevisti (e potremmo dire anche imprevedibili). L'Ente Parco ha cercato di contrastarli anche chiedendo l'intervento di altri soggetti pubblici, già dall'origine, in cui i livelli di rumorosità raggiunti nelle ore notturne hanno raggiunto picchi del tutto eccezionali, ma con scarsi risultati immediati. Nel tempo i livelli di rumorosità notturna sono diminuiti, ma permangono al di sopra di quelli previsti dalla classificazione del piano di zonizzazione acustica.

Per inciso si ricorda che la riduzione della rumorosità delle due zone è tra le raccomandazioni che ci sono state fatte dal Consiglio d'Europa, assegnando all'Ente Parco il Diploma Europeo per le Aree Protette.

Per la proposta di risanamento acustico, il Comune di Viareggio propone di procedere in fasi progressive: nel presente anno si attueranno alcune misure sperimentali e si valuteranno la loro efficacia. In base ai risultati ottenuti, ci sarà una proposta complessiva per le due marine per l'anno prossimo, che sarà sempre sperimentale per comprendere l'efficacia complessiva delle azioni messe in atto.

La finalità della legislazione acustica è innanzi tutto la salvaguardia della salute umana. La preoccupazione principale del legislatore, sia nazionale che regionale, è di individuare livelli sonori compatibili con la salute umana, nelle diverse zone in cui è stato diviso il territorio, in funzione delle attività umane che vi si svolgono.

La Valutazione di incidenza ha esteso tale preoccupazione al mantenimento di ambienti in cui il livello di rumorosità sia compatibile con la presenza dei diversi habitat che caratterizzano i siti di importanza comunitaria.

Come competenza, mentre la salute umana è una competenza specifica dell'Amministrazione comunale, il permanere degli habitat è una specifica competenza dell'ente Parco.

Nella proposta sperimentale che sta formulando il comune, in accordo con le associazioni dei commercianti che esercitano la loro attività nelle due marine, sta emergendo la possibilità di presentare anche la predisposizione di alcuni pannelli fonoassorbenti al limite dell'area delle attività commerciali. Tale proposta sembra sia in contrasto con il Piano di gestione della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese.

Infatti l'art. 1 comma 5 del piano recita:

*“Nel territorio della Tenuta Borbone e Macchia Lucchese non sono ammissibili tutti gli interventi, opere e destinazioni d'uso non previsti dalle presenti norme, dal piano o dal regolamento del*

*parco, o in contrasto con essi; in particolare, se non espressamente previsti dalle presenti norme, sono sempre vietati gli interventi di “nuova costruzione” e di “trasformazione del territorio”, come definiti al successivo art. 8.”*

Inoltre l'art. 28.5 comma 10 recita:

*“Ad integrazione di quanto disciplinato dal precedente comma, sono inoltre ammessi interventi di riqualificazione degli immobili consistenti in opere di adeguamento ambientale paesaggistico delle strutture esistenti, anche in attuazione delle disposizioni in materia di caratteristiche edilizie tradizionali, come definite dall'allegato G alle presenti norme, nonché per l'attuazione di progetti di risanamento acustico, per l'adeguamento delle insegne esistenti ai disposti tipologici disciplinati dal successivo comma 14 e per l'attuazione di soluzioni tipologiche, compositive o materiche tali da migliorare l'inserimento delle strutture costruite nel contesto ambientale dell'area protetta della*

*Macchia Lucchese, quali(.....)*

Una interpretazione restrittiva della norma sembra voler limitare l'attuazione di “progetti per il risanamento acustico” solo all'interno di “interventi di riqualificazione degli immobili”. In particolare essendo i pannelli fonoassorbenti non facenti parte fisicamente degli immobili, ma essendo elementi a sé stanti, con questa interpretazione sarebbero vietati.

Al sottoscritto sembra invece che “l'attuazione di progetti di risanamento acustico” sia da leggere come tipologia di interventi a sé stante, non legata alle “opere di adeguamento ambientale paesaggistico delle strutture esistenti”.

In questa interpretazione l'intervento potrebbe essere analizzato come intervento autonomo a sé stante, e quindi previsto nel piano stesso, purchè non contrasti con altre norme (aumento di volumetria, ecc..)

Si ritiene inoltre che tale interpretazione sia la più corretta perché eviterebbe di vedere un contrasto tra il piano e la legislazione in materia di risanamento acustico, ma anche con lo spirito e le finalità della tutela della biodiversità, cui il piano di gestione dichiara di avere invece valenza attuativa. Infatti all'art.1 comma 4 individua le valenze del piano di gestione e l'ottavo alinea recita:

*“- piano di gestione dei siti di interesse regionale (SIR) “Macchia Lucchese” (SIR 24B – cod. IT6120016) e “Dune litoranee di Torre del Lago” (SIR 61B – cod. IT5170001), ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana 5.07.2004 n. 644, in attuazione delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE 92/43/CEE.”*

Poiché il Piano è stato approvato dopo la Valutazione di Incidenza del Piano acustico di Viareggio sembrerebbe contraddittorio che non promuovesse le azioni di risanamento acustico necessario al raggiungimento delle finalità e delle condizioni poste dalla Valutazione di Incidenza come essenziali per non creare incidenza negativa nel sito di importanza comunitaria.

Pisa 7 luglio 2010

ing. Sergio Paglialunga

**STUDIO LEGALE D'ANTONE - DE LORENZO**

Piazza Mazzini, 5 - 56127 Pisa  
tel. 050 541706 - fax 050 540698  
e-mail: [studiolegaledda@officinaweb.it](mailto:studiolegaledda@officinaweb.it)

Pianif  
Pres  
Dir  
Segret.  
5/7/2010

B

prof. avv. Carmelo D'Antone  
patrocinante in Cassazione  
professore aggregato nell'Università  
degli Studi di Pisa

prof. avv. Antonia de Lorenzo  
patrocinante in Cassazione  
professore aggregato nell'Università  
degli Studi di Pisa

avv. Stefano Verità

avv. Leonardo Cristallini

dotr. Enrico Bottone

Pisa, 5 luglio 2010

**Protocollo n°0006740**  
**del 05-07-2010**  
Categoria 1 Classe 12 Fascicolo 1  
**Protocollo in Arrivo**



**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**  
**DELL'ENTE PARCO DI MIGLIARINO,**  
**SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI**  
**CASCINE VECCHIE**  
**SAN ROSSORE**  
**PISA**

**PARERE PRO VERITATE**

Mi viene chiesto di esprimere un parere sugli interventi che possono essere effettuati nelle strutture esistenti nella "zona" destinata ai "servizi turistici complementari alle attività balneari", tenuto conto che nell'art. 28.5 delle N.T.A. del Secondo Piano di gestione "Tenuta Borbone e Macchia Lucchese" che disciplina gli interventi ammessi in tale zona, la quale costituisce una sottozona nell'ambito della "zona di recupero degli arenili", si prevede che in essa "non sono ammessi interventi di nuova edificazione o di trasformazione, come definiti nel precedente art. 8, lettere a) e b)" e che negli immobili esistenti con destinazione

commerciale possono essere effettuati soltanto "interventi di manutenzione straordinaria", atteso che nella stessa norma di piano si prevede che "ad integrazione di quanto disciplinato dal precedente comma, sono inoltre ammessi interventi di riqualificazione degli immobili consistenti in opere di adeguamento ambientale paesaggistico delle strutture esistenti, anche in attuazione delle disposizioni in materia di caratteristiche edilizie tradizionali, nonché per l'attuazione di progetti di risanamento acustico".

\*\* \*\* \*

La questione che mi viene sottoposta attiene essenzialmente alla individuazione degli interventi che possono essere effettuati nelle strutture con destinazione commerciale che sono ubicate nell'ambito della zona che trova la sua disciplina nell'art. 28.5 delle N.T.A. del Secondo Piano di Gestione "Tenuta Borbone e Macchia Lucchese", nel caso in cui tali interventi siano effettuati per attuare un progetto di risanamento acustico dei locali nei quali viene condotta l'attività ed in particolare se tali progetti possano prevedere la realizzazione di opere che abbiano solo la funzione di contenere le emissioni sonore (consistendo, ad esempio, nel posizionamento di pannelli fonoassorbenti nell'area di pertinenza della struttura commerciale).

Si tratta peraltro di una questione che può apparire complessa solo se non si considera quale è il fine che il piano di

gestione ha voluto conseguire, prevedendo che nelle strutture destinate allo svolgimento dell'attività commerciale e che, soprattutto nel periodo estivo, sono frequentatissime anche durante le ore notturne, essendo la zona il luogo di ritrovo soprattutto di numerosissimi giovani, possono essere effettuati non solo gli interventi edilizi che rientrano nella manutenzione straordinaria, ma anche quelli con i quali venga data "attuazione ad un progetto di risanamento acustico".

Non può infatti essere dubbio che il fine perseguito dalla norma di piano è quello di consentire ai titolari dei locali pubblici di poter effettuare tutti gli interventi necessari per ridurre o contenere le emissioni sonore che provengono dai pubblici esercizi (i quali confinano con un sito di interesse comunitario), anche nel caso in cui si tratti di interventi che eccedano la categoria della manutenzione straordinaria, atteso che, se si ritenesse invece il contrario, la norma risulterebbe inapplicabile e non potrebbe pertanto essere raggiunto l'obiettivo che l'Ente Parco si è prefisso con tale disciplina, che è certamente quello di favorire la realizzazione di tutte quelle opere, soprattutto esterne, che possono contribuire a ridurre le emissioni sonore prodotte dalle attività di intrattenimento che vengono svolte nelle aree di pertinenza dei locali.

Naturalmente ciò non significa che l'attuazione di un progetto di risanamento acustico non incontri dei limiti derivanti dalle norme contenute nel piano di gestione, ma tali limiti non possono essere rappresentati dalla categoria degli interventi che, sotto il profilo

edilizio è possibile effettuare sulle strutture esistenti, che sono stati limitati alla sola manutenzione straordinaria, anche perché un progetto che abbia come scopo quello di ridurre le emissioni sonore, non può essere ricompreso nell'ambito delle categorie previste per gli interventi edilizi, dal momento che non deve necessariamente avere ad oggetto la struttura destinata allo svolgimento dell'attività, potendo anche consistere nella realizzazione di opere esterne alla struttura stessa.

Non può pertanto essere dubbio che al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento acustico che viene prodotto dalla notevole presenza di persone e soprattutto di giovani dovuta alla presenza dei locali, nel Piano di Gestione è stata prevista la possibilità di autorizzare anche dei progetti di risanamento acustico che possono certamente prevedere anche la realizzazione di opere che non rientrino nella manutenzione straordinaria, a condizione che si tratti di opere che non rientrino nella categoria della "nuova edificazione", la quale non è mai ammessa nel territorio del Parco Naturale, potendo pertanto consistere in opere che non comportino la realizzazione di manufatti che siano valutabili in termini di volume e di superficie, quali quelle che, anche se esterne alle strutture esistenti, consistano in pannelli o barriere fonoassorbenti, la cui installazione garantisca la riduzione delle emissioni sonore.

Entro tali limiti infatti non sarebbe certamente legittimo non rilasciare il nulla-osta necessario per realizzare un progetto di risanamento acustico, in quanto si attribuirebbe alla norma di piano un significato che non sarebbe conforme né al suo contenuto

letterale, nè alla sue finalità che sono certamente quelle di favorire tutti quegli interventi che possano ridurre le emissioni sonore provenienti soprattutto dagli ambienti esterni dei locali e che la norma di piano consente di effettuare nelle strutture esistenti, indipendentemente dai lavori che sotto il profilo edilizio possono essere realizzati nelle strutture medesime.

Del resto che la norma di piano debba essere interpretata nel senso di consentire la realizzazione delle opere che possano consentire di ridurre l'inquinamento acustico, qualora esse non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, discende anche dalla considerazione che lo stesso art. 13 delle N.T.A. del Piano del Parco, nel disciplinare gli interventi gli "interventi di Enti pubblici e privati", prevede che "per quanto riguarda opere e manufatti, già esistenti nel Parco, riguardanti infrastrutture e servizi pubblici o di interesse pubblico non ricadenti nella previsione del Piano Territoriale, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sono consentiti, a carico dei soggetti competenti, purchè non zona di riserva, interventi anche edilizi strettamente finalizzati all'adeguamento per intervenute esigenze tecniche o utili a compensare o ridurre l'impatto paesistico ed ambientale".

E non può essere dubbio che tale previsione avrebbe comunque consentito all'Ente Parco di approvare un "progetto di risanamento acustico" anche nel caso in cui il piano di gestione non avesse espressamente previsto tale possibilità, atteso che lo stesso Piano del Parco non pone dei limiti neppure rispetto agli interventi edilizi che superino la categoria della "manutenzione



ordinaria e straordinaria", qualora si tratti di realizzare delle opere che, anche se di iniziativa privata, rispondano alla finalità, che è esclusivamente pubblica, di "ridurre l'impatto paesistico o ambientale".

Questo è il mio parere per la verità.

(prof. avv. Carmelo D'Antone)

Carmelo D'Antone